*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 129° — Numero 141**

# GAZZETTA UFFICIALE
## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 17 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**AVVERTENZA**

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.**

# SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 2 giugno 1988, n. 204.

**Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.).**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 1.984.200.000 a 2.259.600.000 dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1° luglio 1944, della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (B.I.R.S.), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 45.000 milioni, si provvede parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1988 dell'accantonamento «Partecipazione a Banche e Fondi nazionali ed internazionali» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Agli eventuali maggiori oneri derivanti da sfavorevoli oscillazioni delle quotazioni del cambio lira-dollaro si provvede, in considerazione della natura degli oneri stessi, mediante corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 1:*

La legge 23 marzo 1947, n. 132, reca il seguente titolo: «Partecipazione dell'Italia agli accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo».

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1500):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 17 settembre 1987.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede legislativa, l'11 novembre 1987, con parere delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione e approvato il 27 aprile 1988.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1003):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 10 maggio 1988 con parere delle commissioni 3ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 18 maggio 1988.

**88G0254**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Gli articoli 241, 242, 243 e 244, relativi alle scuole di specializzazione in «patologia generale» e «per medico settore-laboratorista», che mutano denominazione in scuola di specializzazione in «patologia clinica», sono soppressi.

Art. 2.

Gli articoli da 318 a 320, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, che muta denominazione in geriatria, sono soppressi.

Art. 3.

Dopo l'art. 465 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia clinica e al riordinamento della scuola di specializzazione in geriatria:

*Scuola di specializzazione in patologia clinica*

Art. 466. — È istituita la scuola di specializzazione in patologia clinica presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha il compito di fornire le competenze professionali specifiche nel campo della diagnostica di laboratorio e della prevenzione relativamente alla patologia umana, nonché, per gli indirizzi di patologia clinica - indirizzo generale e direttivo ed immunoematologico, le competenze specifiche in ordine all'organizzazione e conduzione del laboratorio ed alle interrelazioni con la clinica e, per l'indirizzo di patologia clinica (indirizzo tecnico), le competenze metodologiche e tecniche nella diagnostica di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 469, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, la scuola si articola negli indirizzi:

*a)* patologia clinica - indirizzo generale e direttivo;
*b)* patologia clinica - indirizzo tecnico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in patologia clinica, indirizzo generale e direttivo e indirizzo tecnico.

Art. 467. — La scuola ha la durata di cinque anni per l'indirizzo generale e direttivo e di quattro anni per l'indirizzo tecnico.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati, dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso.

Art. 468. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 469. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione ai due indirizzi:

*a)* indirizzo generale e direttivo: i laureati in medicina e chirurgia;
*b)* indirizzo tecnico: i laureati in scienze biologiche, farmacia e chimica.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 470. — La scuola comprende:

tre aree comuni di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* metodologia statistica e statistica medica;
*b)* metodologia generale di laboratorio;
*c)* tecnologia generale e strumentale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo generale e direttivo:

*d)* chimica e biochimica clinica;
*e)* microbiologia, virologia, micologia e parassitologia;
*f)* patologia generale e fisiopatologia;
*g)* immunologia, immunoematologia e immunopatologia;
*h)* biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica;
*i)* citopatologia e patologia ultrastrutturale;

sei aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo tecnico:

*l)* tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche;
*m)* tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
*n)* tecniche di indagine di fisiopatologia;
*o)* tecniche immunologiche;
*p)* tecniche di indagini genetiche e molecolari;
*q)* tecniche di indagini citologiche e citogenetiche.

Art. 471. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Metodologia statistica e statistica medica:
statistica medica;
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica.

*b)* Metodologia generale di laboratorio:
metodologia dei prelievi (indirizzo patologia clinica);
standardizzazione e controllo dei metodi;
radioprotezione.

*c)* Tecnologia generale e strumentale:
tecniche analitiche generali;
metodologia biochimica;
tecniche di microscopia ottica ed elettronica;
tecniche di biologia cellulare ed animale;
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio.

*d)* Chimica e biochimica clinica:
chimica biologica;
biochimica sistematica umana;
analisi biochimico-cliniche;
biochimica clinica;
enzimologia.

*e)* Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia:
diagnostica microbiologica e virologica;
diagnostica parassitologica e micologica;
microbiologia e virologia applicata.

*f)* Patologia generale e fisiopatologia:
patologia generale;
oncologia;
fisiopatologia endocrina;
fisiopatologia generale e speciale;
patologia cellulare e tessutale;
patologia clinica speciale.

*g)* Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia:
immunologia:
immunoematologia;
immunopatologia;
immunogenetica.

*h)* Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica:
patologia molecolare;
patologia genetica;
biochimica patologica;
patologia del metabolismo.

*i)* Citopatologia e patologia ultrastrutturale:
citochimica e citoenzimologia;
citopatologia e citogenetica;
biologia e patologia delle ultrastrutture.

*l)* Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche:
biochimica applicata;
tecniche chimiche e biochimiche applicate;
tecniche enzimatiche.

*m)* Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche:
microbiologia applicata;
tecnica diagnostica microbiologica e virologica;
tecnica diagnostica parassitologica e micologica.

*n)* Tecniche di indagine di fisiopatologia:
istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale;
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale.

*o)* Tecniche immunologiche:
immunologia generale;
tecniche immunologiche e immunoematologiche.

*p)* Tecniche di indagini genetiche e molecolari:
tecniche di diagnostica di patologia molecolare.

*q)* Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche:
tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di analisi morfologica;
tecniche di diagnostica genetica e citogenetica.

Art. 472. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

Metodologia statistica e statistica medica (ore 80):
statistica medica . . . . . . . . . . . ore 40
organizzazione e gestione laboratorio patologia clinica . . . . . . . . . . . . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 80):
tecniche analitiche generali I. . . . . » 40
metodologia biochimica. . . . . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 80):
chimica biologica . . . . . . . . . . . » 40
biochimica sistematica umana . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 80):
patologia generale I. . . . . . . . . . » 80

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):
immunologia I. . . . . . . . . . . . . » 80

Monte ore elettivo . . . ore 400

*2° Anno:*

Metodologia generale di laboratorio (ore 60):
standardizzazione e controllo dei metodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 30
radioprotezione . . . . . . . . . . . . » 30

Tecnologia generale e strumentale (ore 60):
tecniche analitiche generali I. . . . . » 30
metodologia biochimica II . . . . . . » 30

Chimica e biochimica clinica (ore 60):
analisi biochimico-cliniche I . . . . . » 60

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 60):
diagnostica microbiologica e virologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

Patologia generale e fisiopatologia (ore 60):
patologia generale II . . . . . . . . . » 60

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 50):
immunoematologia I . . . . . . . . . » 50

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):
patologia molecolare I . . . . . . . . » 25
biochimica patologica. . . . . . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

*3° Anno* - Indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
citochimica e citoenzimologia . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica I . . . . » 25

Metodologia generale di laboratorio (ore 40):
metodologia dei prelievi . . . . . . . » 40

Tecnologia generale e strumentale (ore 40):
tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40

Chimica e biochimica clinica (ore 70):
analisi biochimico-cliniche II. . . . . ore 30
biochimica clinica . . . . . . . . . . . » 40

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 50):
diagnostica microbiologica e virologica II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Patologia generale e fisiopatologia (ore 90):
fisiopatologia endocrina. . . . . . . . » 30
fisiopatologia generale e speciale I . » 60

Immunologia, immunoematologia e immunopatologia (ore 30):
immunopatologia I . . . . . . . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 30):
patologia molecolare II. . . . . . . . » 30

Monte ore elettivo . . . ore 400

*4° Anno* - Indirizzo generale e direttivo:

Citopatologia e patologia ultrastrutturale (ore 50):
biologia e patologia delle ultrastrutture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 25
citopatologia e citogenetica II . . . . » 25

Tecnologia generale e strumentale (ore 50):
tecniche di biologia cellulare ed animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . . . . . . . » 25

Chimica e biochimica clinica (ore 60):
analisi biochimico-cliniche III . . . . » 30
enzimologia. . . . . . . . . . . . . . . » 30

Microbiologia, virologia, micologia e parassitologia (ore 40):
diagnostica parassitologica e micologica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40

Patologia generale e fisiopatologia (ore 70):
fisiopatologia generale e speciale II. » 70

Immunologia, immunoematologia ed immunopatologia (ore 80):
immunologia II . . . . . . . . . . . . » 30
immunoematologia II . . . . . . . . . » 20
immunopatologia II. . . . . . . . . . » 30

Biochimica patologica, patologia molecolare e patologia genetica (ore 50):
patologia del metabolismo . . . . . . » 25
patologia genetica . . . . . . . . . . . » 25

Monte ore elettivo . . . ore 400

*5° Anno* - Indirizzo generale e direttivo:

Tecnologia generale e strumentale (ore 100):
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . . . . . . ore 100

Chimica e biochimica clinica (ore 100):
analisi biochimico-cliniche IV . . . . » 100

Patologia generale e fisiopatologia (ore 200):
oncologia . . . . . . . . . . . . . . . . ore 50
patologia cellulare e tessutale . . . . » 50
patologia clinica speciale . . . . . . . » 100

Monte ore elettivo . . . ore 400

*3° Anno* - Indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):
tecniche di microscopia ottica ed elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio I . . . . . . . . . . » 35

Tecniche di indagine chimico-biochimico cliniche (ore 70):
biochimica applicata I . . . . . . . . » 35
tecniche chimiche e biochimiche applicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 80):
microbiologia applicata . . . . . . . . » 40
tecnica diagnostica microbiologica e virologica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 40

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 70):
istituzioni di patologia generale e fisiopatologia generale . . . . . . . . . . . » 35
tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale . . . . . . . . . . . » 35

Tecniche immunologiche (ore 50):
immunologia generale. . . . . . . . . » 25
tecniche immunologiche e immunoematologiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 25

Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60):
tecniche di diagnostica genetica e citogenetica. . . . . . . . . . . . . . . . . . » 60

Monte ore elettivo . . . ore 400

*4° Anno* - Indirizzo tecnico:

Tecnologia generale e strumentale (ore 70):
tecniche di biologia cellulare ed animale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 35
sistemi semi-automatici ed automatici di analisi di laboratorio II. . . . . . . . . . » 35

Tecniche di indagini chimico-biochimico cliniche (ore 70):
biochimica applicata II . . . . . . . . » 35
tecniche enzimatiche. . . . . . . . . . » 35

Tecniche di indagini microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche (ore 50):
tecnica diagnostica parassitologica e micologica . . . . . . . . . . . . . . . . . » 50

Tecniche di indagine di fisiopatologia (ore 50):

| | | |
|---|---|---|
| tecniche di laboratorio in fisiopatologia generale e speciale | ore | 50 |
| Tecniche immunologiche (ore 50): | | |
| tecniche immunologiche e immunoematologiche | » | 50 |
| Tecniche di indagini genetiche e molecolari (ore 50): | | |
| tecniche di diagnostica di patologia molecolare | » | 50 |
| Tecniche di indagini citologiche e citogenetiche (ore 60): | | |
| tecniche di diagnostica citopatologica | » | 30 |
| tecniche di analisi morfologica | » | 30 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

Art. 473. — Durante i quattro-cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti laboratori.

quelli universitari ed extrauniversitari suggeriti dal consiglio della scuola.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

*Scuola di specializzazione in geriatria*

Art. 474. — È istituita la scuola di specializzazione in geriatria presso l'Università degli studi di Torino.

La scuola ha lo scopo di conferire la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi gerontologici e per la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in campo geriatrico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

Art. 475. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi.

Art. 476. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 477. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 478. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

*a)* area di gerontologia;

*b)* area di medicina geriatrica;

*c)* area di gerontologia sociale;

*d)* area della riattivazione e riabilitazione.

Art. 479. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a)* Area di gerontologia:

biologia dell'invecchiamento;

farmacologia;

fisiologia dell'invecchiamento;

patologia geriatrica (I, II);

anatomia patologica.

*b)* Area di medicina geriatrica:

semeiotica generale geriatrica I e II;

diagnostica per immagini e medicina nucleare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio;

tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico;

ortopedia geriatrica;

oftalmologia geriatrica;

otorinolaringoiatria ed audiologia geriatrica;

parodontologia e odontoiatria geriatrica;

clinica geriatrica e terapia I e II;

chirurgia geriatrica;

ginecologia geriatrica;

urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica;

dermatologia geriatrica;

neurologia geriatrica;

psicogeriatria;

pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria.

*c)* Area di gerontologia sociale:

geriatria sociale I e II;

psicologia dell'anziano;

formazione del personale di assistenza geriatrica.

*d)* Area della riattivazione e riabilitazione:

riabilitazione motoria e neurologica;

riabilitazione respiratoria e cardiovascolare;

riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori;

terapia occupazionale e geragogia.

Art. 480. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

*1° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Biologia dell'invecchiamento | ore | 80 |
| Fisiologia dell'invecchiamento | » | 70 |
| Psicologia dell'anziano | » | 60 |
| Semeiotica generale geriatrica I | » | 70 |
| Patologia geriatrica I | » | 70 |
| Geriatria sociale I | » | 50 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*2° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Anatomia patologica | ore | 80 |
| Diagnostica per immagini e medicina nucleare | » | 70 |
| Farmacologia | » | 70 |
| Semeiotica generale geriatrica II | » | 50 |
| Patologia geriatrica II | » | 70 |
| Tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato cardiovascolare | » | 20 |
| Tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato respiratorio | » | 20 |
| Tecniche e metodologie specifiche relative all'apparato gastroenterico | » | 20 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*3° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Clinica geriatrica e terapia I | ore | 70 |
| Paradontologia e odontoiatria geriatrica | » | 10 |
| Otorinolaringoiatria e audiologia geriatrica | » | 20 |
| Oftalmologia geriatrica | » | 20 |
| Dermatologia geriatrica | » | 10 |
| Ginecologia geriatrica | » | 20 |
| Ortopedia geriatrica | » | 20 |
| Urologia geriatrica e tecniche di riabilitazione della vescica | » | 20 |
| Neurologia geriatrica | » | 50 |
| Psicogeriatria | » | 40 |
| Riabilitazione motoria e neurologica | » | 60 |
| Riabilitazione respiratoria e cardiovascolare | » | 60 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

*4° Anno:*

| | | |
|---|---|---|
| Clinica geriatrica e terapia II | ore | 120 |
| Chirurgia geriatrica | » | 50 |
| Riabilitazione delle funzioni cerebrali superiori | » | 60 |
| Geriatria sociale II | » | 60 |
| Terapia occupazionale e geragogia | » | 40 |
| Pratica geriatrica extraospedaliera ed organizzazione sanitaria | » | 40 |
| Formazione del personale di assistenza geriatrica | » | 30 |
| Monte ore elettivo | ore | 400 |

Art. 481. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti-divisioni-ambulatori-laboratori:

reparto di geriatria dell'Università di Torino; ospedale di giorno di geriatria dell'Università di Torino; ambulatorio di diagnostica vascolare non invasiva dell'Università di Torino; laboratorio centro arteriosclerosi dell'Università di Torino; istituto di riposo per la vecchiaia di Torino.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il Consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1988*
*Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 211*

**88A2501**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 marzo 1988.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 92 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee:

*Scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee*

Art. 93. — È istituita la scuola di specializzazione in diritto ed economia delle Comunità europee presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola conferisce il diploma di specialista in diritto ed economia delle Comunità europee.

Art. 94. — Concorrono al funzionamento della scuola le facoltà di scienze politiche e di giurisprudenza.

La sede della direzione della scuola è indicata nel manifesto annuale degli studi.

Art. 95. — La durata del corso è di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il consiglio della scuola può decidere di iniziare il corso alternativamente ogni due anni. Ciascun anno di corso prevede 120 ore di insegnamento.

Art. 96. — Il numero degli iscritti è di venti per ogni anno di corso e complessivamente di quaranta per l'intero corso di studi.

Può essere stabilito dal consiglio della scuola un numero minimo di iscrizioni e qualora questo numero non venga raggiunto il consiglio può decidere di non iniziare i corsi. Se questi verranno iniziati, dovranno essere portati a termine qualunque sia il numero degli iscritti. L'eventuale differenza, fra il totale degli iscrivibili previsto ed il corrispondente numero di posti banditi, potrà essere destinata a concorrenti di cittadinanza straniera non comunitaria, in possesso di titolo di studio equipollente. Il numero complessivo degli specializzandi di cittadinanza straniera non potrà essere comunque superiore al venti per cento di quelli di cittadinanza italiana.

Art. 97. — Alla scuola sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e commercio, economia politica.

Art. 98. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno:*

storia e politica dell'integrazione europea;
integrazione economica internazionale;
lineamenti istituzionali delle Comunita europee;
diritto commerciale comunitario I;
economia e politica economica delle strutture comunitarie;
statistiche comunitarie.

*2° Anno:*

diritto commerciale comunitario II;
disciplina giuridica delle politiche comunitarie;
diritto finanziario comunitario;
diritto comunitario del lavoro;
politica economica e sociale comunitaria;
relazioni esterne comunitarie.

Il consiglio della scuola può decidere, di anno in anno, di attivare seminari attinenti alle materie insegnate nella scuola, tenuto conto anche degli interessi e delle esigenze degli specializzandi.

Art. 99. — Attività pratiche, consistenti nell'esame critico di casi ricavati dalla pratica delle Comunità europee, sono svolte nel corso dei seminari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 13 maggio 1988*
*Registro n. 26 Istruzione, foglio n. 383*

88A2500

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 2 dicembre 1987.

**Modificazione alla suddivisione del territorio della regione Emilia-Romagna in distretti scolastici.**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 giugno 1976, istitutivo dei distretti scolastici nella regione Emilia-Romagna;

Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1981, con il quale sono state apportate alcune modifiche alla ripartizione del territorio della regione Emilia-Romagna in distretti scolastici, operata col sopracitato decreto 2 aprile 1976;

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Esaminata la delibera n. 1230/3388 dell'11 marzo 1987 con la quale il consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha proposto al Ministro della pubblica istruzione di modificare gli ambiti territoriali dei distretti scolastici n. 38 con sede ad Argenta e n. 35 con sede a Ferrara, trasferendo il comune di Masi Torello dal distretto n. 38 al distretto n. 35;

Esaminati i pareri positivi espressi in merito alla suddetta proposta dagli enti locali e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica interessati;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la citata proposta della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il decreto ministeriale 2 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 giugno 1976, parzialmente modificato dal decreto ministeriale 21 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 3 novembre 1981, è ulteriormente modificato nel seguente modo:

il comune di Masi Torello è trasferito dal distretto scolastico n. 38 con sede ad Argenta al distretto scolastico n. 35 con sede a Ferrara.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 dicembre 1987

*Il Ministro*: GALLONI

*Registrato alla Corte dei conti addì 13 aprile 1988*
*Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 139*

88A2551

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 giugno 1988, n. 205.

**Approvazione dei moduli per la richiesta e l'attestazione del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12, comma 8, della legge 26 aprile 1982, n. 181, con il quale è stato stabilito che l'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

Visto l'art. 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, con il quale è stata stabilita la quota minima di reddito personale assoggettabile ai fini dell'I.R.P.E.F. per usufruire dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione sui farmaci;

Visto l'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale sono stati fissati i limiti di reddito complessivo riferito al nucleo familiare, da rivalutarsi annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato, che danno titolo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

Visto l'art. 23, comma 1, della citata legge 28 febbraio 1986, n. 41, con il quale sono state, tra l'altro, stabilite le modalità dell'attestazione da parte dell'interessato del reddito familiare ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato, utili anche per la richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;

Visto l'art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha trasferito ai comuni competenti per territorio gli adempimenti, già di competenza delle unità sanitarie locali, connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui al menzionato art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito;

Considerato che le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le citate attestazioni e le modalità per il relativo rilascio debbono essere fissate, ai sensi del citato comma 18 dell'art. 19 della legge n. 67/1988, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati gli allegati facsimili dei moduli «A» e «B», che formano parte integrante del presente decreto, da utilizzare rispettivamente come richiesta al comune competente per territorio dell'attestazione del diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e come tesserino individuale attestante lo stesso.

Art. 2.

1. Il modulo «A» sottoscritto dal richiedente e dai familiari percettori di reddito deve contenere l'indicazione delle generalità, del comune di residenza, dell'indirizzo, dell'unità sanitaria locale di appartenenza, del codice fiscale e di quello sanitario del cittadino richiedente e dei componenti il nucleo familiare nonché la dichiarazione, sotto personale responsabilità del richiedente, del reddito familiare lordo riferito all'anno precedente. Il modulo è composto di due facciate del formato di cm 21 × 29,7.

2. Il modulo «B» deve contenere l'indicazione delle generalità, del comune di residenza, dell'indirizzo, dell'unità sanitaria locale di appartenenza, del codice fiscale e di quello sanitario del cittadino richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

3. Il modulo «B» firmato dal responsabile dell'ufficio addetto al rilascio delle esenzioni e redatto in triplice copia, di cui una è contestualmente trasmessa all'unità sanitaria locale di iscrizione ed una consegnata all'interessato, va numerato progressivamente e deve recare l'indicazione del codice del comune attestante. Il formato è di cm 21 × 29,7. Parimenti va comunicata all'unità sanitaria locale di iscrizione l'intervenuta cessazione dal diritto all'esenzione. Sulla base di accordi raggiunti in sede locale potranno essere adottate anche altre modalità di comunicazione alle unità sanitarie locali dei dati concernenti le esenzioni riconosciute, ivi comprese quelle che prevedono l'impiego di sistemi automatizzati.

4. I moduli «B» hanno validità annuale dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Per le richieste presentate in corso d'anno, la validità decorre dalla data di rilascio e cessa il 30 giugno successivo.

Art. 3.

1. In sede di prima applicazione, le richieste di rilascio delle attestazioni di esenzione di cui all'art. 1, sono presentate al comune di residenza dell'interessato a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

2. Fino a tale data le attestazioni continueranno ad essere richieste alle unità sanitarie locali e da queste rilasciate.

Art. 4.

1. Ai fini del rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivo di reddito, i comuni accertano la sussistenza del diritto stesso sulla base delle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 5.

1. Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 giugno 1988

*Il Ministro dell'interno*
GAVA

*Il Ministro della sanità*
DONAT CATTIN

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FORMICA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

4E/1/1

A

A CURA DELL'UFFICIO
| NUMERO DI ESENZIONE |
| .......... / ...... |

AL COMUNE DI .....................

Il sottoscritto ............................................. nato a .................................. il ......................
residente in ................................................ Via .......................................................
U.S.L. di appartenenza .................................. Codice Fiscale N. .............................................

CHIEDE

ai sensi della legge 28.2.1986 n. 41 art. 28 - 4° comma, l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sulle prestazioni sanitarie

|_| per sè ed i propri familiari di seguito indicati (1)

|_| per se stesso

A tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, dichiara che il reddito familiare lordo riferito all'anno precedente comprensivc dei redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposte sostitutiva superiori a £. 2.000.000 è composto come appresso specificato:

| N. Tessera iscrizione S.S.N. | COGNOME E NOME DOMICILIO CODICE FISCALE | Luogo e data di nascita | Relazione di parentela | Reddito percepito nell'anno precedente (al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta) | Ufficio fiscale al quale è stata presentata la denuncia dei redditi |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichiarante | ........................<br>........................<br>........................ | | | | |
| Familiare<br>......... | ........................<br>........................<br>........................ | | | | |
| Familiare<br>......... | ........................<br>........................<br>........................ | | | | |
| Familiare<br>......... | ........................<br>........................<br>........................ | | | | |
| Familiare<br>......... | ........................<br>........................<br>........................ | | | | |
| Familiare<br>......... | ........................<br>........................<br>........................ | | | | |
| TOTALE COMPLESSIVO REDDITO | | | | | |

**Da redigere in ogni caso**

Il sottoscritto si impegna a comunicare il venir meno delle condizioni richieste per fruire dell'esenzione entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza e comunque a documentare in qualsiasi momento, quanto sottoscritto nella presente dichiarazione.

|_| Da barrare se si ha diritto alla maggiorazione del 20% del limite di reddito per la presenza di uno o più ultrasessantacinquenni, con un minimo di 2 milioni

Firma del dichiarante ..........................

Firma dei familiari percettori di reddito
.......................... ..........................
.......................... ..........................
.......................... ..........................

**Da redigere solo in caso di singolo dichiarante**

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dalla normativa vigente per essere posto a carico di altrc familiare ai fini del diritto a fruire degli assegni familiari o di altro trattamento di famiglia comunque denominato.

Il sottoscritto

..............

Data, li

A

1) Elencare quei componenti il nucleo, dichiarante compreso, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 della legge 28.2.1986 n. 41.

Ai fini di cui sopra si fa presente che i soggetti ed i relativi redditi da prendere in considerazione sono quelli relativi a:

- dichiarante
- coniuge (non legalmente ed effettivamente separato)
- figli ed equiparati MINORI DI ETA' (adottati - affiliati .....)
- altre persone a carico (per le quali cioè sussiste il diritto alla percezione degli assegni familiari o di altro trattamento di famiglia anche se non effettivamente corrisposto).

Per ogni componente il nucleo deve essere indicato, così come previsto per gli assegni familiari, il reddito percepito nell'anno solare precedente, al LORDO degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta.

Eventuali altri redditi non soggetti ad IRPEF (pensioni estere e di guerre, invalidi civili, rendite, INAIL, BOT, CCT, dividendi di società ed azionari, depositi bancari e postali, ecc,) superiori a £. 2.000.000 annui, dovranno essere indicati, cumulativamente nell'apposito riquadro.

Sono esenti dalla partecipazione alla spesa sulle prestazioni sanitarie gli assistiti con reddito lordo complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati (a cura del comune):

- per nuclei familiari di UNA persona L.
- " " " " DUE persone L.
- " " " " TRE persone L.
- " " " " QUATTRO persone L.
- " " " " CINQUE persone L.
- " " " " SEI L.
- " " " " SETTE o PIU' persone L.

in presenza di uno o più ultrasessantacinquenni le fasce di reddito sono elevate a:

- per nuclei familiari di UNA persona L.
- " " " " DUE persone L.
- " " " " TRE persone L.
- " " " " QUATTRO persone L.
- " " " " CINQUE persone L.
- " " " " SEI L.
- " " " " SETTE o PIU' persone L.

B

COMUNE DI ..................

TESSERINO DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL TICKET
PER REDDITO

AUTORIZZAZIONE n. .........../..........
(cod. Comune)

del ..............

Sig. .....................................................

nato a ....................... il ..........................

residente a ...................... Via .....................

Unità Sanitaria Locale n°............

Codice Sanitario ...................

VALIDITA'

.......................... 19 ............................

timbro ............................
(firma)

.......................... 19 ............................

timbro ............................
(firma)

.......................... 19 ............................

timbro ............................
(firma)

FAMILIARI AVENTI DIRITTO ALL'ESENZIONE

1 ...................... NATO IL ......................

2 ...................... NATO IL ......................

3 ...................... NATO IL ......................

4 ...................... NATO IL ......................

5 ...................... NATO IL ......................

6 ...................... NATO IL ......................

AVVERTENZE

PER L'ASSISTITO

E' fatto obbligo all'interessato di comunicare il venir meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici della presente attestazione (modifica del nucleo familiare, modifica del reddito complessivo familiare) entro 30 gg. dall'evento.

PER I SIGG. MEDICI

I Sigg. Medici sono tenuti a riportare sui modelli di prescrizioni farmaceutiche, che vengono rilasciate agli assistiti esenti dal pagamento del ticket, gli estremi del presente documento di autorizzazione attestante tale diritto.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 12, comma 8, della legge 26 aprile 1982, n. 181, è il seguente:

«L'unità sanitaria locale provvede a rilasciare, a domanda dell'interessato, apposito tesserino individuale, a validità annuale, attestante il diritto alla esenzione».

— Il testo dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, è il seguente:

«Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione di cui all'articolo 10 gli utenti del Servizio sanitario nazionale che abbiano nell'anno precedente un reddito personale assoggettabile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.500.000 o che appartengano a famiglia i cui componenti, compreso l'assistito, abbiano in detto anno redditi assoggettabili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 4.000.000 aumentato di L. 500.000 per ogni componente oltre il dichiarante».

— Il testo dell'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è il seguente:

«1. Ai fini della corresponsione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e della maggiorazione di cui all'articolo 5 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, i limiti di reddito familiare per i nuclei familiari composti di uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette o più componenti sono pari, rispettivamente, a lire 5.060.000, a lire 8.400.000, a lire 10.800.000, a lire 12.900.000, a lire 15.000.000, a lire 17.000.000 ed a lire 19.000.000. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato. Ai fini delle disposizioni del presente articolo il reddito familiare è formato dal reddito del soggetto interessato, del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dei figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, minori di età e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi di qualsiasi natura ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a lire 2.000.000. Non si computano nel reddito medesimo gli importi delle prestazioni indicate nel presente articolo ed erogate a qualsiasi componente della famiglia. L'attestazione del reddito familiare è resa dall'interessato con dichiarazione alla quale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il dichiarante deve comunicare al soggetto tenuto a corrispondere le prestazioni il venir meno delle condizioni richieste per fruire dei benefici o che incidono sul loro ammontare entro 30 giorni dal verificarsi di tale circostanza. L'ente al quale sono rese le dichiarazioni previste dal presente comma deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante».

— Il testo dell'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è il seguente:

«4. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 gli assistiti con reddito complessivo riferito al nucleo familiare non superiore ai limiti di seguito indicati:

| | | |
|---|---|---|
| per nuclei familiari di una persona . . . | lire | 5.060.000; |
| per nuclei familiari di due persone . . . | » | 8.400.000; |
| per nuclei familiari di tre persone. . . . | » | 10.800.000; |
| per nuclei familiari di quattro persone . | » | 12.900.000; |
| per nuclei familiari di cinque persone . | » | 15.000.000; |
| per nuclei familiari di sei persone. . . . | » | 17.000.000; |
| per nuclei familiari di sette o più persone | » | 19.000.000. |

Per i soggetti ultrasessantacinquenni i precedenti limiti di reddito sono elevati del 20 per cento con un minimo di lire 2.000.000. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra si fa riferimento alla disciplina del precedente articolo 23, comma 1. I suddetti limiti di reddito sono rivalutati annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso d'inflazione programmato».

— Il testo dell'art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è il seguente:

«18. Sono trasferiti ai comuni competenti per territorio gli adempimenti connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio dell'attestazione comprovante il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito. Per l'uniforme applicazione delle norme di cui al presente comma, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, sono fissate le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalità per il relativo rilascio. Le attestazioni delle esenzioni non correlate a reddito sono rilasciate dalle unità sanitarie locali».

88G0273

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 aprile 1988.

**Istituzione del dipartimento dell'ISPESL di Treviso.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'ISPESL;

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'ISPESL;

Visto l'art. 4, secondo comma, del richiamato decreto-legge n. 390 del 1982 che prevede la possibilità di istituire, su conforme parere del comitato amministrativo dell'ISPESL, dipartimenti periferici dell'Istituto in ragione della dislocazione territoriale, della densità e del rilievo economico e produttivo delle imprese industriali utenti delle attività omologative;

Ritenuta l'opportunità di prevedere, sia ai fini di un miglioramento dei servizi connessi con la produzione industriale, sia ai fini della celerità e dell'economia dei servizi stessi, l'istituzione di un nuovo dipartimento dislocato nella città di Treviso;

Ritenuto, pertanto, di istituire un dipartimento dell'ISPESL nella città di Treviso, con decorrenza dal 1° gennaio 1988;

Acquisito il parere dell'ISPESL, espresso con delibera n. 38/85 del 3 luglio 1985:

Decretano:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1988 è istituito un dipartimento dell'ISPESL in Treviso.

Art. 2.

La competenza territoriale del suddetto dipartimento verrà definita dal comitato amministrativo dell'ISPESL, secondo l'art. 7, punto *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1988

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BATTAGLIA

*Il Ministro della sanità*
DONAT CATTIN

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

88A2578

DECRETO 1° giugno 1988, n. 206.

**Norme relative alla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni ed a responsabilità limitata.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 12 aprile 1973, n. 256, concernente la pubblicazione degli atti delle società per azioni ed a responsabilità limitata e che ha distinto il Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata in Fascicoli regionali ed in un Bollettino nazionale;

Viste le circolari n. 2363 e 2364 del 20 aprile 1973, il decreto ministeriale 19 agosto 1974, sostitutivo del decreto ministeriale 20 giugno 1973 nonché l'art. 7 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506 e la circolare 29 ottobre 1987, n. 3145, concernenti la disciplina secondaria sulle procedure relative alla pubblicazione degli atti sopra richiamati;

Considerata l'opportunità di riesaminare l'intera materia ai fini di un'attuazione più precisa e puntuale della citata legge n. 256 del 1973 e di fornire una più aderente disciplina secondaria;

Decreta:

Art. 1.

1. Tutti gli atti delle società per azioni — quotate o non quotate in Borsa — e delle società a responsabilità limitata debbono essere presentati, per la pubblicazione, presso la camera di commercio del capoluogo della regione ove la società ha sede legale.

2. Nei Fascicoli regionali sono pubblicati in forma integrale tutti gli atti di cui al punto 1.

3. Nel Bollettino nazionale viene effettuata la menzione di tutti gli atti pubblicati nei Fascicoli regionali e pubblicati di nuovo integralmente tutti gli atti delle società per azioni quotate in borsa.

4. La opponibilità ai terzi per tutti gli atti decorre dalla menzione sul Bollettino nazionale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 256/73.

Art. 2.

1. Gli atti delle società per azioni, quotate o non, e delle società a responsabilità limitata debbono essere presentati per la pubblicazione nei Fascicoli regionali nei termini di legge direttamente alle camere di commercio del capoluogo di regione utilizzando il modello AN/8 di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1987, n. 506, nel cui riquadro «tipo di società», deve essere indicato se trattasi di società quotata in Borsa.

2. Le camere di commercio competenti, al momento della ricezione degli atti, verificano la presenza di tutti i requisiti prescritti per procedere alla loro pubblicazione.

Art. 3.

1. Gli atti delle società quotate in Borsa debbono essere stampati all'inizio di ciascuna delle tre parti in cui sono suddivisi i Fascicoli regionali.

2. Le camere di commercio del capoluogo di regione debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione V - Via degli Scialoia n. 20 - 00196 Roma, due copie dei Fascicoli regionali, due copie degli indici nonché gli atti delle società quotate in Borsa ivi pubblicati, ai fini della stampa integrale sul Bollettino nazionale unitamente alle menzioni.

Art. 4.

1. I diritti fissi di pubblicazione, di cui all'art. 35 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con la legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, continuano ad essere corrisposti secondo le modalità già stabilite per le società non quotate, mentre per le società quotate in borsa, alla presentazione degli atti, debbono essere esibite l'attestazione del versamento di L. 150.000 su conto corrente postale intestato all'ufficio registro e demanio Roma n. 566018 e l'attestazione del versamento effettuato a favore della camera di commercio dell'importo relativo al tipo di atto per il quale si chiede la pubblicazione.

Art. 5.

1. Sono competenti ad accertare le infrazioni e ad applicare le sanzioni per omessa o ritardata presentazione degli atti, sia per le società non quotate che per quelle quotate in Borsa, la camera di commercio e l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato (UPICA) del capoluogo di regione competenti per territorio in base alla sede legale delle società interessate.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 1° giugno 1988

*Il Ministro:* BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate e alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il D.M. 20 giugno 1973 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 27 luglio 1973.

— Il D.M. 19 agosto 1974, recante la nuova disciplina per la pubblicazione dei Fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 30 agosto 1974.

— Il D.M. 23 ottobre 1987, n. 506, concernente: «Nuova modulistica unificata per la presentazione delle denunce al registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché modificazioni al decreto ministeriale 9 marzo 1982, recante modalità e contenuti delle predette denunce, e al decreto ministeriale 19 agosto 1974, recante nuova disciplina per la pubblicazione dei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata» è stato pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 12 dicembre 1987, unitamente alla circolare esplicativa 29 ottobre 1987, n. 3145/c. Il testo dell'art. 7 del D.M. 23 ottobre 1987, n. 506, è il seguente:

«Art. 7. — La richiesta di pubblicazione degli atti nei fascicoli regionali del Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata deve essere presentata alla camera di commercio del capoluogo di regione tramite la camera di commercio della provincia ove la società ha la propria sede legale».

*Nota all'art. 1:*

Il testo dell'art. 6 della legge n. 256/1973 è il seguente:

«Art. 6. — Agli effetti dell'articolo 2457-*ter* del codice civile si considera come data di pubblicazione quella del Bollettino nazionale in cui è pubblicata la menzione dell'atto o fatto».

Si trascrive anche il testo dell'art. 2457 *ter* del codice civile sopra richiamato:

«Art. 2457-*ter* (*Effetti della pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata*). — Gli atti per i quali il codice prescrive, oltre l'iscrizione o il deposito del registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui al comma precedente, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nell'impossibilità di averne conoscenza.

In caso di discordanza tra il contenuto dell'atto depositato o iscritto nel registro delle imprese con il testo pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata, quest'ultimo non può essere opposto ai terzi. Costoro possono, tuttavia, valersene, salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza del testo iscritto o depositato nel registro delle imprese» [*Articolo aggiunto dall'art. 15 del D.P.R. 29 dicembre 1969, n. 1127*].

*Nota all'art. 4:*

L'art. 35 del D.L. n. 786/1981 (Disposizioni in materia di finanza locale) fissa la misura dei diritti fissi dovuti perda pubblicazione di atti nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

**88G0276**

---

DECRETO 7 giugno 1988, n. 207.

**Rinvio dei termini per la riscossione da parte di alcune camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del diritto annuale a carico delle ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nei registri delle ditte tenuti dalle stesse.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 357, convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità ed in particolare l'art. 2 dello stesso con cui sono stati fissati il termine per l'emissione del bollettino di conto corrente postale ed il termine per il pagamento del diritto annuale da parte dei soggetti obbligati, rispettivamente al 31 maggio ed al 30 giugno di ciascun anno;

Considerato che non è possibile rispettare da parte delle camere di commercio i predetti termini;

Considerate le particolari esigenze delle camere di commercio delle provincie ove sono presenti in numero notevole imprese stagionali che operano nei soli mesi estivi;

Decreta:

Art. 1.

1. Salvo quanto disposto al seguente comma del presente articolo, i termini di cui al primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1987, n. 407, entro cui si provvede all'emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'esazione del diritto annuale relativamente all'anno 1988, rispettivamente al 15 settembre ed al 15 ottobre.

2. Limitatamente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Agrigento, Ancona, Ascoli Piceno, Bari, Belluno, Bolzano, Brindisi, Forlì, Gorizia, Imperia, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Perugia, Pesaro, Ravenna, Savona, Trieste, Udine, Venezia ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore delle stesse, i termini di cui al precedente comma 1 sono fissati per l'anno in corso rispettivamente, al 15 luglio e al 15 settembre.

3. I soggetti che, per l'anno 1988, non abbiano ricevuto il bollettino entro venti giorni dal termine entro cui ne deve essere effettuata l'emissione ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, sono tenuti ad acquisirne copia presso la camera di commercio territorialmente competente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 7 giugno 1988

*Il Ministro*: BATTAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitarne la lettura delle disposizioni di legge qui modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante «Disposizioni in materia di finanza locale», così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre un miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nei bollettini [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 357/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti, si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovrattassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 357/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) convertito nella legge 26 ottobre 1987, n. 435, è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 dell 1981 è abrogato».

— Il D.M. 17 settembre 1987, n. 407 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 232 del 5 ottobre 1987).

*Nota all'art. 1:*

Il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.M. 17 settembre 1987, n. 407, è il seguente:

«1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo di bollettini di conto corrente postale emessi il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati, a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte».

88G0275

---

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 giugno 1988.

**Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze e nomina delle commissioni elettorali centrale e circoscrizionali.**

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° febbraio successivo, con il quale sono state indette per i giorni 22 e 23 maggio 1988 le elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze;

Visto il telex n. 14656 del 21 marzo 1988, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, ha comunicato il rinvio ai giorni 27 e 28 novembre 1988 delle elezioni in discorso;

Rilevato che il consiglio di amministrazione di questo Ministero, convocato con lettera del 19 maggio 1988, per deliberare, fra le altre questioni, nella seduta fissata per il 31 successivo, in ordine alla formazione delle terne di dipendenti dalle quali scegliere i componenti delle commissioni elettorali, non si è pronunciato al riguardo, per cui, essendo scaduto il termine previsto dall'art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, occorre procedere alla nomina della commissione elettorale centrale e delle commissioni elettorali circoscrizionali;

Vista la nota con la quale il Presidente del Consiglio di Stato, in data 18 gennaio 1988, ha designato il magistrato destinato a presiedere la commissione elettorale centrale;

Decreta:

Art. 1.

Le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze, già fissate per i giorni 22 e 23 maggio 1988, si terranno nei giorni 27 e 28 novembre 1988 e si svolgeranno, rispettivamente, dalle ore 8 alle ore 20 e dalle ore 8 alle ore 14.

Art. 2.

La commissione elettorale centrale ha sede presso il Ministero delle finanze - Ufficio del Gabinetto, ed è costituita come segue:

*Presidente:*

Frattini dott. Franco, consigliere di Stato.

*Componenti:*

Martone dott. Antonio, dirigente superiorc;
Paventi dott. Giancarlo, primo dirigente;
Renzi rag. Giancarlo, direttore di sezione;
Pasero dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Puleo dott. Antonino, consigliere;
Silveri Stefania, segretario.

La data di prima convocazione della commissione elettorale centrale medesima è fissata per il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Piemonte, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Torino, è costituita come segue:

*Presidente:*

Ancona ing. Armando, dirigente superiore.

*Componenti:*

Iacono Giuseppe, primo dirigente;
Avveduto Salvatore, direttore di 1ª classe r. e.;
Coppola dott. Luigi, direttore di sezione;
Pedaci Italo, segretario;
Perretta Francesco, coadiutore principale;
Cacciatori Orlandino, coadiutore meccanografo.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Valle d'Aosta, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Aosta, è costituita come segue:

*Presidente:*

De Martino dott. Gennaro, primo dirigente.

*Componenti:*

Giovannini dott. Ireneo, intendente aggiunto r. e.;
Corvo Domenico, direttore di 2ª classe;
Livecchi Giuseppe, direttore di 2ª classe;
Stroppa Gianfranco, settima qualifica funzionale;
Rodà Vincenzo, contabile principale;
Perna Giovanni, coadiutore.

Art. 5.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Lombardia, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Milano, è costituita come segue:

*Presidente:*

Iovene dott. Salvatore, primo dirigente.

*Componenti:*

Tanzi Felice, direttore di 1ª classe r. e.;
Maneggio dott. Mario, direttore di sezione;
Costanzo dott. Giuseppe, direttore di 2ª classe;
Ruppo Gaetano, direttore di 2ª classe;
Pollino dott. Giuseppe, chimico superiore;
Baioni Guido, perito meccanografo.

Art. 6.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Trentino-Alto Adige, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Trento, è costituita come segue:

*Presidente:*

De Sio dott. Ciro, primo dirigente.

*Componenti:*

Montalbano dott. Giuseppe, direttore di 2ª classe;
Veneri dott. Eugenio, direttore di sezione;
Piscopo Goffredo, vice direttore;
Alessandra Antonino, sesta qualifica funzionale;
Delli Zotti Emanuela, contabile;
Busà Giuseppe, coadiutore meccanografo.

Art. 7.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Veneto, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Venezia, è costituita come segue:

*Presidente:*

Zanovello ing. Giuliano, dirigente superiore.

*Componenti:*

Simeone dott. Stefano, primo dirigente;
Marrone dott. Gennaro, direttore di 2ª classe;
Canilli Piero, vice direttore;
Abbate Carmine, geometra principale;
Rubini Gianfranco, segretario;
Ciotti Fiorella, quarta qualifica funzionale.

Art. 8.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Friuli-Venezia Giulia, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Trieste, è costituita come segue:

*Presidente:*

Pinamonti ing. Libero, dirigente superiore.

*Componenti:*

Morgera Bruno, direttore di 2ª classe;
Cernic dott.ssa Marisa, vice direttore;
Automi Tullio, segretario;
Di Cristo Gennaro, segretario;
Zuppani Ilario, coadiutore meccanografo;
De Cicco Raffaele, quarta qualifica funzionale.

Art. 9.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Liguria, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Genova, è costituita come segue:

*Presidente:*

Russo ing. Domenico, dirigente superiore.

*Componenti:*

Lanaro Ennio, direttore di 1ª classe r. c.;
Pellizzari dott. Sandro, direttore di sezione;
Addimandi Giuseppe, direttore di 2ª classe;
Mignemi dott. Carlo, direttore di 2ª classe;
Sestani Rolando, segretario.
Pacitto Stella, quarta qualifica funzionale.

Art. 10.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Emilia-Romagna, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Bologna, è costituita come segue:

*Presidente:*

Marino dott. Sebastiano, dirigente superiore.

*Componenti:*

Xibilia dott. Giuseppe, primo dirigente;
Nicolino dott. Corrado, direttore di sezione;
Ruggiero dott. Michele Salvatore, direttore di 2ª classe;
Salzano dott. Angelo, direttore di 2ª classe;
Dalia Antonio, settima qualifica funzionale;
Tomeo Francesco Paolo, segretario.

Art. 11.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Toscana, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Firenze, è costituita come segue:

*Presidente:*

Baschieri ing. Edilio, dirigente superiore.

*Componenti:*

Del Duca Vincenzo, ottava qualifica funzionale;
Ciccolella Erasmo, direttore di 2ª classe;
Pardi Enrico, vice direttore;
Del Perugia Erasmo, vice direttore;
Morgia Antonino, sesta qualifica funzionale;
Zantonetti Claudio, coadiutore meccanografo.

Art. 12.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Marche, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Ancona, è costituita come segue:

*Presidente:*

Pomponio dott. Francesco, dirigente superiore.

*Componenti:*

Aprea dott. Francesco, direttore di 1ª classe r. e.;
Bocci dott. Francesco, direttore di 1ª classe r. e.;
Bruglieri Santo, segretario principale;
Torregrossa Antonino, contabile;
Ferraro Aurora, cassiere;
Palmieri Renzo, agente ex II.CC.

Art. 13.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Umbria, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Perugia, è costituita come segue:

*Presidente:*

Pellegrino dott. Nello, primo dirigente.

*Componenti:*

Pilone dott. Vincenzo, ispettore superiore;
Bientinesi dott. Giuseppe, ottava qualifica funzionale;
Cristallini Claudio, vice direttore;
Santoli Gabriella, segretario;
Albi Mario, coadiutore meccanografo;
Adriani Maria Paola, coadiutore.

Art. 14.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Lazio, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Roma, è costituita come segue:

*Presidente:*

Bonica ing. Luigi Diego, dirigente superiore.

*Componenti:*

Di Certo Francesco, ispettore compartimentale r. e.;
Di Cristo dott. Vittorio, direttore di 1ª classe r. e.;
Capaccioni Roberto, settima qualifica funzionale;
Pellegrini Alessandro, geometra principale;
De Santis Antonio, segretario;
Keber Mirella, aiuto ricevitore lotto.

Art. 15.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Abruzzo, che ha sede presso l'intendenza di finanza di L'Aquila, è costituita come segue:

*Presidente:*

Balassone ing. Bruno, primo dirigente.

*Componenti:*

Carani dott. Alessandro, intendente aggiunto r. e.;
Manfra dott. Giuseppe, ispettore compartimentale r. e.;
D'Eramo Amilcare, direttore di 2ª classe;
Iacovitti Walter, assistente;
Galliani Benedetta, assistente;
D'Angelo Nicola, coadiutore meccanografo.

Art. 16.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Molise, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Campobasso, è costituita come segue:

*Presidente:*

Libutti dott. Rocco Mario, primo dirigente.

*Componenti:*

Favuzza dott. Pietro, direttore di sezione·
Cima dott. Angelo vice direttore;
Perrotta Carlo, assistente principale;
Iacobucci Saverio Costanzo, geometra;
Alfieri Giovanni, sesta qualifica funzionale;
Insogna Antonio, coadiutore principale.

Art. 17.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Campania, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Napoli, è costituita come segue:

*Presidente:*

Mazzone ing. Giovanni, dirigente superiore.

*Componenti:*

Tormettino Beniamino, primo dirigente;
Montecalvo Vincenzo, direttore di 1ª classe r. e.;
Greco dott. Antonio, direttore di sezione;
Campanile Francesco, vice direttore;
Forte Laura, segretario;
Galluzzo Rosario, segretario.

Art. 18.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Puglia, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Bari, è costituita come segue:

*Presidente:*

Battista ing. Carlo, dirigente superiore.

*Componenti:*

Diasparro Nicola, vice direttore;
Pascariello Mario, vice direttore;
Iacovino Luigi Antonio, segretario;
Errico Nicola, agente (ex II.CC.);
Pellegrini Pasquale, ufficiale;
Carella Angelo, coadiutore meccanografo.

Art. 19.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Basilicata, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Pòtenza, è costituita come segue:

*Presidente:*

Moramarco dott. Donato, dirigente superiore.

*Componenti:*

Campisi Saverio, settima qualifica funzionale;
Brienza Francesco, settima qualifica funzionale;
Canzoniero Michele, segretario;
Zappella Decio, sesta qualifica funzionale;
Gioioso Michele, coadiutore meccanografo;
Ligrani Rocco, coadiutore.

Art. 20.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Calabria, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Catanzaro, è costituita come segue:

*Presidente:*

Alfonsi dott. Carlo, dirigente superiore.

*Componenti:*

Timpano Sebastiano, ispettore capo r. e.;
Miduri dott. Girolamo, direttore di 1ª classe r. e.;
Perri dott. Leopoldo, direttore di sezione,
Pontieri Giuseppe, sesta qualifica funzionale;
Carbone Egidio, segretario;
Carbone Carmine, ricevitore di prima categoria (ex II.CC.).

Art. 21.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Sicilia, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Palermo, è costituita come segue:

*Presidente:*

Piazza ing. Luigi, dirigente superiore.

*Componenti:*

Taormina dott. Salvatore, intendente r. e.;
Di Napoli Filippo, direttore di 1ª classe r. e.;
Amari dott. Giuseppe, direttore di 1ª classe r. e.;
Di Natale Gaetano, settima qualifica funzionale;
Paratore Antonino, quinta qualifica funzionale;
Tripoli Gioacchino, coadiutore meccanografo.

Art. 22.

La commissione elettorale circoscrizionale della regione Sardegna, che ha sede presso l'intendenza di finanza di Cagliari, è costituita come segue:

*Presidente:*

Cadoni dott. Candido, dirigente superiore.

*Componenti:*

Alacqua dott. Giuseppe, primo dirigente;
Aresu dott. Riccardo, direttore di sezione;
Cocco Mario, direttore di 2ª classe;
Sollai dott.ssa Serenella, consigliere;
Giattino ing. Giovan Battista, settima qualifica funzionale;
Stagi Maria, sesta qualifica funzionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Roma, addì 11 giugno 1988

*Il Ministro:* COLOMBO

88A2579

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### Nomina di un rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo

L'ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 14 giugno 1988, ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'on. prof. ing. Giovanni Travaglini, candidato nella lista Democrazia cristiana, per la IV circoscrizione Italia meridionale, al seggio rimasto vacante a seguito della morte dell'on. Michelangelo Ciancaglini.

88A2592

## MINISTERO DEL TESORO

### Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° febbraio 1992, al portatore

A norma del decreto ministeriale 27 gennaio 1988 (art. 12), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1988, si rende noto che il 22 giugno 1988 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 11% di scadenza 1° febbraio 1992.

88A2593

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Lazio», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminata la domanda presentata dagli interessati e la relativa documentazione allegata intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica del vino da tavola «Lazio» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, delle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo della regione Lazio.

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Lazio» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione delle indicazioni aggiuntive come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2565

### Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Colle del Calvario» e di delimitazione della relativa zona di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977, ha espresso parere negativo all'utilizzo della indicazione geografica «Colle del Calvario», ricadente nel territorio della provincia di Bergamo, non ravvisando i requisiti e le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Le eventuali istanze e controdeduzioni al citato parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2566

### Parere sulla domanda di riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Mezzocorona», di delimitazione della relativa zona di produzione e di autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e di riferimento al nome di vitigni.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, esaminate le domande presentate dagli interessati e le relative documentazioni allegate intese ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Mezzocorona» e l'autorizzazione all'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, del riferimento al nome dei vitigni sotto elencati: Lagrein N, Merlot N, Pinot bianco B, Schiava N, Rebo N, Pinot nero N, Moscato giallo B, comunica che le stesse sono conformi alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 21 dicembre 1977, 5 agosto 1982 e 9 dicembre 1983.

Si precisa che la zona di produzione delle uve è quella proposta dagli interessati e riguarda l'intero territorio amministrativo del comune di Mezzocorona (Trento).

Le eventuali istanze riguardanti il riconoscimento dell'indicazione geografica dei vini da tavola «Mezzocorona» e l'autorizzazione, unitamente all'indicazione geografica di cui trattasi, all'utilizzazione dell'indicazione aggiuntiva e del riferimento al nome dei vitigni, sopra elencati, come proposto dagli interessati, dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Div. sesta, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

88A2567

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 188/S in data 27 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Haimaplex - Complesso protrombinico plasmatico umano (fattori II, VII, IX e X) - fattore IX concentrato - trattato al calore (1 flac. liof. UI 200, UI 500, UI 800 + solv. - codici 025841014, 025841026 e 025841038) registrata a nome della Aima derivati S.p.a., codice fiscale 00883190464, con sede e domicilio fiscale in Castelvecchio Pascoli (Lucca).

Con decreto ministeriale n. 189/S in data 27 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale denominata Konyne 500 Cutter - Complesso dei fattori II, VII, IX e X - trattato con calore (1 flac. liof. UI 500 + solv. - codice 023306020) registrata a nome della Cutter Lab. Inc. di Berkeley - California (USA) rappresentata in Italia dalla Sclavo S.p.a., codice fiscale 00048700520, con sede e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Con decreto ministeriale n. 190/S in data 27 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale denominata Koate Cutter - Fattore antiemofilico umano - trattato con calore (1 flac. liof. UI 250, UI 500, UI 1000 + solv. - codici 023553011, 023553023 e 023553035) registrata a nome della Cutter Lab. Inc. di Berkeley - California (USA) rappresentata in Italia dalla Sclavo S.p.a., codice fiscale 00048700520, con sede e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Con decreto ministeriale n. 191/S in data 27 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale denominata Hemofil T - fattore antiemofilico umano - metodo quattro - trattato a caldo (1 flac. liof. UI 275, UI 1000 + solv. - codici 023552019 e 023552021) registrata a nome della Travenol Lab. S.A. di Lessines (Belgio) rappresentata in Italia da Travenol S.p.a., codice fiscale 00492340583, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Glicini, 30.

Con decreto ministeriale n. 192/S in data 27 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Fattore umano antiemofilico ISI - (fattore VIII) trattato al calore (1 flac. liof. UI 100, UI 250, UI 500 + solv. - codici 023554049, 023554052 e 023554064) registrata a nome della ditta Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. - S.p.a. codice fiscale 03350950634, con sede e domicilio fiscale in Sant'Antimo (Napoli), s.s. n. 7/bis km. 19,500.

Con decreto ministeriale n. 193/S in data 27 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale denominata Actif VIII H. T. (fattore antiemofilico umano liofilizzato) trattato al calore (1 flac. liof. UAHF 250, 500, 750, 1000 + solv. - codici 024922054, 024922066, 024922078 e 024922080) registrata a nome dell'Institut Merieux di Lione (Francia) rappresentata in Italia da Istituto Merieux Italia S.p.a., codice fiscale 05991060582, con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili, 56.

Con decreto ministeriale n. 194/S in data 27 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione al commercio della specialità medicinale denominata Crioprecipitato Kabi (1 flac. liof. UI 250 + solv. - codice 023116015) registrata a nome della Kabivitrum A.B. di Stoccolma (Svezia) rappresentata in Italia dalla Pierrel S.p.a., codice fiscale 00294170634, con sede e domicilio fiscale in Napoli, via Depretis, 88.

Con decreto ministeriale n. 195/S in data 30 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Savoton B12 - (5 fiale liof. + solv. - codice 020683013) registrata a nome di Laboratori farmaco biologici Borromeo S.r.l., codice fiscale 01567900152, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Mac Mahon, 45.

Con decreto ministeriale n. 196/S in data 30 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Rybutol (15 confetti - codice 006794010) registrata a nome di Bergamon S.p.a., codice fiscale 00462840588, con sede e domicilio fiscale in Ariccia (Roma), via Cancelliera, 60.

Con decreto ministeriale n. 197/S in data 30 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Triepar (flac. ml 150 e 20 flaconcini ml. 10 sciroppo - codici 018926016 e 018926028) registrata a nome di Boniscontro e Gazzone S.a.s., codice fiscale 00470480013, con sede e domicilio fiscale in Moncalieri (Torino).

Con decreto ministeriale n. 198/S in data 30 maggio 1988 è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Eprox (50 e 60 confetti - codici 019433010 e 019433022) registrata a nome di Officina farmaceutica fiorentina S.r.l. codice fiscale 01187770464, con sede e domicilio fiscale in Viareggio (Lucca), quartiere Varignano.

Si richiama all'attenzione delle aziende produttrici, dei distributori e dei farmacisti che le specialità sopraelencate devono essere subito ritirate dal commercio e, con effetto immediato, non possono più essere oggetto di vendita.

88A2569

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
**— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
**— presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
**— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ........ L. 220.000
- semestrale ........ L. 120.000

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
- annuale ........ L. 28.000
- semestrale ........ L. 17.000

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:
- annuale ........ L. 105.000
- semestrale ........ L. 58.000

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ........ L. 28.000
- semestrale ........ L. 17.000

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ........ L. 100.000
- semestrale ........ L. 60.000

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ........ L. 375.000
- semestrale ........ L. 205.000

**Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.**

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ........ L. 800

Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ........ L. 800

*Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 800

*Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 800

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ........ L. 60.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ........ L. 800

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ........ L. 34.000

Prezzo di vendita di un fascicolo ........ L. 3.400

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ........ L. 120.000
Abbonamento semestrale ........ L. 65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ........ L. 800

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**